



Prot. ct/21/2013/LL.PP

Chieti li, 02.12.2013

Chi progetta l'opera può partecipare alla gara per realizzarla

Ddl europea 2013 bis: necessario dimostrare che l'esperienza acquisita non falsa la concorrenza

Il tecnico che progetta l'opera può partecipare alla gara d'appalto per la sua realizzazione. La nuova versione del **ddl europea 2013 bis**, approvato dal Consiglio dei Ministri la settimana scorsa, conferma la novità pensata per i progettisti già **nella prima bozza**, che a settembre aveva ottenuto l'ok del CdM.

Il ddl modifica l'articolo 90 comma 8 del **Codice Appalti** affermando che il professionista che ha partecipato alla progettazione correlata alla predisposizione di un appalto non potrà più essere escluso dalla gara, come invece accade oggi. Secondo l'attuale versione del Codice Appalti, il professionista che si è aggiudicato la progettazione di un'opera da realizzare attraverso una gara d'appalto, non può partecipare alla stessa gara per costruirla. Il limite è giustificato dalla tutela della concorrenza, che verrebbe meno se il progettista fosse a conoscenza di informazioni tali da agevolarlo nella selezione.

Il ddl europea ammorbidisce invece questo divieto, stabilendo che il progettista può partecipare alla gara se dimostra che l'esperienza acquisita nello svolgimento degli incarichi di progettazione non determina un vantaggio tale da falsare la concorrenza con gli altri operatori.

Il testo del disegno di legge chiarisce inoltre che le norme per garantire la **puntualità dei pagamenti** da parte delle Amministrazioni valgono anche per i lavori pubblici.

(fonte Edilportale)

Commissione Territorio
Architetto **Marcello Borrone**